



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

CONVENZIONE TRA

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO**

PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEIO IN

**TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)**

(CLASSE L/SNT4 – LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE



Indice

Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio	4
Art. 3 – Titolo di studio	5
Art. 4 – Organi del corso di studio	5
Art. 5 – Diritti e doveri delle Parti.....	5
Art. 6 – Gestione amministrativa e diritto allo studio.....	5
Art. 7 – Programmazione e gestione della didattica	5
Art. 8 – Durata della convenzione	6
Art. 9 – Modifiche al presente accordo	6
Art. 10 – Trattamento dei dati.....	6
Art. 11 – Foro competente e registrazione	6



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA LAUREA INTERATENEO IN

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)",
(CLASSE L/SNT4 – LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE)

TRA

L'Università degli Studi di Verona (CF 93009870234 e P. IVA 0154104023) con sede a Verona, via
dell'Artigliere, 8 (di seguito denominata Università di Verona), rappresentata dal Prof. Nicola Sartor, nato a
Bolzano il 14 marzo 1953, in qualità di Rettore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazioni del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del
.....;

E

L'Università degli Studi di Trento (CF/P.IVA 00340520220) con sede a Trento, via Calepina, 14 (di seguito
denominata Università di Trento), rappresentata dal Prof. Aronne Armanini, nata a Padova (PD) l'8 luglio
1948, in qualità di Prorettore vicario dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con
deliberazioni del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del;

PREMESSO

- che il 22 gennaio 2010 è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, per l'attivazione e la realizzazione di corsi universitari di ambito sanitario" (di seguito denominato "protocollo");
- che ai sensi del suddetto Protocollo, l'Università di Verona e l'Università di Trento sin dall'a.a. 2009/10 contribuiscono a realizzare il programma della formazione degli operatori del sistema sanitario della Provincia Autonoma di Trento, collaborando a tutt'oggi, per l'a.a. 2014/15, nella gestione dell'offerta formativa dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- che la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e in stretta sinergia con le sopracitate Università, ha realizzato a Trento il Polo delle Professioni sanitarie, nel quale si svolgono le attività formative degli studenti e ha dato vita inoltre ad una rete che coinvolge soggetti pubblici e privati presso i quali si svolgono le attività di tirocinio degli studenti in formazione;
- che l'Università di Verona e l'Università di Trento collaborano in particolare nella gestione del corso di laurea in "Tecniche Della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" (Classe L/SNT4), in quanto è loro reciproco interesse cooperare nel settore delle discipline relative all'igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, all'igiene e sanità pubblica e veterinaria, che interessano ambiti disciplinari ampi e adeguatamente presidiati in termini di competenze nella didattica e nella ricerca grazie alla condivisione delle risorse presenti nei Dipartimenti, nelle Scuole e nei Centri di ricerca delle due Università;
- che la classe ministeriale L/SNT4 richiede obbligatoriamente, nelle attività caratterizzanti, l'attivazione di discipline di ambito ingegneristico, tecnico e tecnologico, che sono particolarmente



sviluppate presso l'Università di Trento e per le quali l'Università di Verona non dispone nel proprio organico di docenti di riferimento;

- che è interesse dell'Università di Verona e dell'Università di Trento sviluppare iniziative comuni che coinvolgano docenti e studenti valorizzando le competenze esistenti, realizzando un'offerta formativa ampia e specializzata, razionalizzando al tempo stesso l'offerta didattica presente sul territorio di riferimento delle due Università;
- che l'Università di Verona e l'Università di Trento hanno già sottoscritto accordi al fine di realizzare percorsi formativi congiunti all'interno di corsi di studio interateneo di ambito umanistico, resi possibili grazie alla condivisione sia delle risorse finanziarie e strumentali sia, soprattutto, delle competenze disciplinari presenti nei due Atenei;
- che i Regolamenti didattici di entrambe le Università prevedono ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270 l'istituzione di corsi di studio interuniversitari definendone congiuntamente il percorso formativo e rilasciando pertanto il relativo titolo congiunto;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Finalità

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.
2. L'Università di Verona e l'Università di Trento (di seguito denominate anche "Parti") si impegnano, con il presente accordo, a proseguire la collaborazione per la realizzazione del corso di laurea interateneo in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)", classe L/SNT4, (di seguito denominato TePALL), istituito dall'Università di Verona nell'a.a. 2004/2005, Interateneo con l'Università di Trento.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare attivamente alla realizzazione e alla gestione del predetto corso di studio (di seguito "corso" o anche "laurea"), disciplinando nel presente accordo gli aspetti necessari per l'*attivazione* e la gestione del corso, che costituisce parte integrante dell'offerta formativa delle Parti.

Art. 2 – Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio

1. L'ordinamento didattico della laurea interateneo TePALL sarà quello definito di comune accordo tra le Parti, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente; ogni eventuale futura modifica sarà proposta dal Collegio didattico del corso di studio e approvata dai rispettivi organi accademici, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti didattici di Ateneo.
2. Il regolamento didattico della laurea disciplina, ai sensi della normativa vigente e tenuto conto dell'ordinamento didattico, l'organizzazione didattica del corso. Indica inoltre, le modalità per l'accesso, l'elenco delle singole attività formative erogate precisando la sede di attivazione, le regole per la predisposizione dei piani di studio e per il conseguimento del titolo, i relativi criteri di valutazione, il riconoscimento di eventuali attività formative precedentemente acquisite.
3. Il regolamento didattico viene concordato dalle Parti ed approvato dai rispettivi organi, nel rispetto della normativa vigente, almeno due mesi prima dell'avvio delle lezioni e comunque sempre prima dell'apertura del periodo utile per presentare domanda di ammissione al corso.



Art. 3 – Titolo di studio

1. Agli studenti che concludono il corso con l'acquisizione dei CFU previsti, viene conferita la laurea interateneo in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)", classe L/SNT4.
2. Il titolo di studio è rilasciato congiuntamente dall'Università di Verona e dall'Università di Trento. Il diploma congiunto attestante il conseguimento del titolo riporta i nomi delle due Università e viene firmato dai rispettivi Magnifici Rettori.
3. Le Parti si impegnano a definire di comune accordo gli aspetti relativi al processo di conseguimento del titolo entro 6 mesi dalla firma della convenzione.

Art. 4 – Organi del corso di studio

1. Viene attivato il Collegio didattico del corso di studio, costituito da tutti i docenti aventi un insegnamento nel corso medesimo, cui sono attribuite le competenze previste dalla normativa vigente, in conformità agli statuti, dai regolamenti didattici di Ateneo e dai regolamenti delle strutture di riferimento delle due Sedi.
2. Il Collegio didattico del corso di studio può istituire al proprio interno Commissioni alle quali affidare materie di carattere amministrativo/gestionale relative alle carriere degli studenti e/o all'offerta formativa. All'atto della nomina il Collegio definisce le competenze istruttorie ed eventualmente deliberanti di ciascuna commissione.

Art. 5 – Diritti e doveri delle Parti

1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, a:
 - a. mettere a disposizione i docenti, il personale tecnico-amministrativo e, più in generale, le risorse tecniche e finanziarie necessarie alla realizzazione del corso con particolare riferimento alle attività svolte presso le proprie strutture, nonché alle risorse finanziarie a copertura della mobilità dei propri docenti;
 - b. concorrere, in funzione delle proprie risorse, al soddisfacimento dei requisiti necessari in termini di docenza come definito nel comma successivo;
 - c. promuovere la mobilità degli studenti verso l'estero e favorire al tempo stesso il processo di internazionalizzazione del corso, con particolare riguardo al perseguimento delle finalità dei programmi promossi dall'Unione Europea.
2. Le Parti si impegnano inoltre a definire, almeno due mesi prima della scadenza ministeriale relativa al processo di accreditamento del corso di studio, i nominativi dei docenti che in quanto coinvolti nella didattica del corso, rappresentano i docenti di riferimento ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Gestione amministrativa e diritto allo studio

1. La sede amministrativa è attribuita all'Università di Verona, cui compete pertanto la gestione delle carriere degli studenti.
2. I dati relativi alle carriere degli studenti iscritti al corso interateneo sono rendicontati nelle banche dati ministeriali dall'Università di Verona, nel rispetto degli adempimenti richiesti. Le certificazioni rilasciate agli studenti danno evidenza che il corso interateneo è realizzato in collaborazione con l'Università di Trento.

Art. 7 – Programmazione e gestione della didattica

1. Le iniziative didattiche e scientifiche organizzate nell'ambito del corso riportano l'indicazione di entrambe le Università.



2. Compete alla sede amministrativa, che è rappresentata dalla Scuola di Medicina dell'Università di Verona:
 - a. deliberare l'eventuale contingente riservato agli studenti non comunitari e residenti all'estero;
 - b. deliberare il numero programmato;
 - c. curare gli adempimenti connessi all'attivazione annuale del corso di studio;
 - d. coordinare ogni altro aspetto inerente alla programmazione e gestione della didattica, curandone gli eventuali adempimenti.
3. La Scuola, in collaborazione con i Dipartimenti e Centri dell'Università di Trento delibera in merito all'assetto didattico e all'assegnazione dei compiti istituzionali su proposta del Collegio didattico del corso di studio, sentito il CTO.
4. L'attività didattica si svolge a Trento presso il Polo delle professioni sanitarie, richiamato nelle premesse.

Art. 8 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata corrispondente a tre cicli triennali a decorrere dall'anno accademico 2015/16 e può essere rinnovata per un periodo di pari durata previo scambio di comunicazione scritta tra le Parti e previa verifica della compatibilità degli impegni in essa previsti con il quadro normativo di riferimento.
2. E' fatta salva la possibilità da parte di una delle Parti di recedere dal presente accordo, da formularsi con lettera raccomandata AR entro il 30 settembre di ogni anno, onde consentire eventuali modifiche dell'Ordinamento didattico del Corso di studio entro i termini previsti dalla normativa di riferimento. Il recesso avrà effetto ai fini dell'inserimento del corso nell'offerta formativa dell'anno accademico successivo. La Parte che effettua il recesso deve garantire, in ogni caso, il completamento del percorso formativo degli studenti già iscritti.

Art. 9 – Modifiche al presente accordo

1. Il presente accordo potrà essere modificato d'intesa tra le Parti mediante apposito atto scritto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti degli Atenei contraenti, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere.

Art. 10 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei contraenti che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Università coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 11 – Foro competente e registrazione

1. Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà quello competente sul territorio in cui è situata la sede amministrativa del corso.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Verona _____

Trento _____

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Prof. Nicola Sartor

Università degli Studi di Trento
Il Prorettore vicario
Prof. Aronne Armanini